

anno XIII n. 2

Piccolo 1996

### GLI USI GALLICANI

Nella situazione piuttosto confusa all'indomani del Concilio di Costanza (1415) ed alla vigilia del nuovo scisma di Basilea (1431) la Francia riaffermò nella "Prammatica Sanzione" di Bourges (1438) il principio del primato del Concilio sul Papa e l'indipendenza della Chiesa di Francia dal potere del Pontefice Romano.

Il Concordato Francia - Santa Sede del 1516 abrogò in teoria la "Prammatica Sanzione", ma di fatto continuò ad attribuire al Re di Francia larga parte dei privilegi che si era arrogato nel 1438<sup>1</sup>.

Questo fu anche il motivo per il quale in Francia i decreti del Concilio di Trento (1545 - 1563) vennero solo applicati nella parte riguardante la fede, ma non la disciplina ecclesiastica, in quanto considerati emanati da una autorità esterna. Il successivo affermarsi dell'assolutismo rafforzò le antiche tendenze autonomistiche<sup>2</sup>.

Questi principi, o privilegi, o usi, vanno sotto il nome di "gallicanesimo teologico" cioè affermano la tendenza a deprimere il potere del Papa in favore dell'Episcopato e del laicato e di "gallicanesimo politico", che deprime l'autorità della Chiesa in favore di quella dello Stato, sottoponendo le stesse questioni religiose al giudizio del potere civile.

Pierre Pitheu<sup>3</sup> nel 1594 catalogò queste libertà gallicane in 83 articoli raccolti attorno a due principi fondamentali: l'indipendenza assoluta del sovrano dai papi nelle cose temporali e la limitazione dei poteri del Papa nel Regno secondo le consuetudini francesi.

Edmond Richer<sup>4</sup> nel 1611 sosteneva che il Papa era il semplice esecutore degli ordini del Senato e il Vescovo di Tolosa Pierre de Marca<sup>5</sup> nel 1641 affermò che le leggi pontificie obbligavano solo dopo che fossero accettate dal "principe" quale rappresentante del corpo dei fedeli. Era dunque largamente diffuso nel Regno francese uno spirito ostile all'autorità romana, attaccatissimo alle sue consuetudini, geloso della sua indipendenza e remissivo nei confronti delle ingerenze statali.

I continui conflitti tra papi e sovrani francesi erano pertanto periodici. La controversia delle "regalie" cioè del diritto vantato dalla corona sin dal Medioevo di amministrare durante la vacanza delle sedi vescovili i beni della Chiesa, di riscuotere i frutti e di conferire benefici ecclesiastici senza accollarvi la cura delle anime, così come il "diritto d'asilo" vantato dalla Chiesa e ricusato dallo Stato e le

<sup>1</sup>) Gli esponenti rinviano alla Bibliografia che segue.

violazioni dell'immunità ecclesiastica, aumentarono le tensioni.

L'assemblea del clero francese convocata nel 1680 si allineò sulle posizioni del Sovrano ed una nuova assemblea, l'anno successivo, approvò una dichiarazione del Vescovo Bossuet, redatta per ordine di Luigi XIV nella quale venivano formulati in modo molto netto i principi gallicani, con l'obbligo di insegnarli in tutte le scuole teologiche, e non solo più alla Sorbona, che era il centro culturale del gallicanesimo.

La dichiarazione si muoveva attorno a quattro principi:

- 1\* - L'assoluta indipendenza del Re di Francia dal Papa nelle questioni temporali;
- 2\* - La superiorità del Concilio sul Papa;
- 3\* - L'infalibilità del Papa condizionata dal consenso dell'episcopato;
- 4\* - L'inviolabilità delle antiche consuetudini della Chiesa gallicana.

Il Papa reagì non concedendo la nomina canonica a ben 35 Vescovi proposti dal Sovrano e necessari per coprire le sedi vacanti da diversi anni.

All'inizio del XVIII secolo le controversie gallicane si intrecciarono con quelle gianseniste e la Costituzione civile, approvata in Francia nel 1790, durante la rivoluzione, spezzò ogni vincolo della Chiesa di Francia con Roma trasformandola di fatto in chiesa nazionale.

Napoleone I nel 1801 costrinse Pio VII a firmare un Concordato. Benché imbevuto di idee gallicane, l'Imperatore compì un passo grave del quale non prevede però le conseguenze a suo sfavore.

La riorganizzazione delle Diocesi, ridotte da lui a 60, prevedeva nuovi titolari dei vescovati e in caso di non dimissioni dei Vescovi, questi avrebbero dovuto essere sostituiti d'imperio dal Papa.

Pio VII si vide costretto a deporre ben 36 Vescovi - tutti insieme - in quanto resistenti alle dimissioni. Tra di essi molti con grandi difficoltà e coraggio erano rimasti fedeli a Roma durante il periodo rivoluzionario e non vennero ugualmente sacrificati. Questa decisione mostrò però l'autorità del Papa sulla Chiesa e sull'Episcopato, che proprio le idee gallicane contestavano.

Dal Tridentino al Vaticano I del 1870 si svolse dunque nella Chiesa Cattolica una vivace lotta tra le forze centripete (che nell'800 vennero dette "ultramontane") e quelle centrifughe (gallicane)<sup>6</sup>, che ebbe momenti drammatici ed ebbe fine solo con Pio IX e la sua forte azione centralizzatrice. Il Concilio Vaticano I, proclamando non solo l'infalibilità personale del Papa in materia di fede, ma anche il suo primato di giurisdizione su tutta la Chiesa, dette al Gallicanesimo il colpo definitivo e permise alla Chiesa di superare l'assalto dell'assolutismo e del liberismo rendendola più forte e libera di fronte allo Stato.

L'unità attorno a Roma purtroppo portò anche ad una rigida uniformità, annullando venerande consuetudini locali.

L'autonomia dei Vescovi nel governo delle chiese locali subì un forte contraccolpo. Sarà il Concilio Vaticano II (1962-1965) con il riconoscimento della collegialità episcopale e con l'accentuazione teologica pastorale dell'autorità dei Vescovi nelle rispettive chiese locali a ripristinare un equilibrio fondato sulla armonica cooperazione del centro con la periferia ed a rivalutare il ruolo dei Vescovi nelle chiese locali riconferendo loro molti poteri che avevano perso.

Le libertà gallicane trovarono applicazione nel Pinerolese nei periodi nei quali il territorio venne incorporato al Regno di Francia (1536-1574 e 1632-1696), nel periodo Napoleonico (1798-1814) e successivamente garantite anche dalla Corona Sabauda.

L'origine di esse si può far risalire a Carlo IX di Francia e propuginate dal Consiglio Superiore o Sovrano sedente in Pinerolo sin dal 1579. Agli Abati di Santa Maria ed ai loro successori fu imposto di vigilare sulla loro attuazione.

Nel 1567 il Card. Marcantonio Bobba, reduce dal Concilio di Trento e nominato Abate di Santa Maria, registrò la situazione di privilegio in cui si trovava il Pinerolese e non poté applicare, come era suo desiderio e volontà, le nuove norme disciplinari conciliari.

Nel 1584, per mandato di Papa Gregorio XIII, Angelo Peruzzi conte di Mondolfo e Vescovo di Sarsina fece la visita apostolica a tutta la provincia Pedemontana al fine di far eseguire le disposizioni disciplinari emanate dal Concilio di Trento. Visitò pure diversi luoghi del Pinerolese, ma nelle terre soggette agli usi gallicani dovette confrontarsi con questi privilegi che venivano difesi oltre che dalla autorità civile, dai monaci e da gran parte del clero secolare<sup>9</sup>.

Nel 1644 il Re di Francia nominò Abate di Santa Maria Michelangelo Broglio conte di Cortandone che risiedeva alla corte. Per ottenere la Bolla pontificia di conferma promise alla Santa Sede che avrebbe fatto ogni sforzo per stabilire in Pinerolo l'osservanza delle norme del Concilio di Trento. Finalmente nel 1656 ottenne la nomina canonica, ma sino a quell'anno si dovette limitare ad esercitare la giurisdizione civile<sup>10</sup>.

Nel 1668 il Vicario dell'Abbazia di Santa Maria, Giacomo di San Michele, assicurava in una lettera il Primo Ministro di S. M. Cristianissima che "il Concilio di Trento, per il territorio di Pinerolo, non è stato applicato che nelle forme osservate in Francia"<sup>11</sup>.

Quando con il Trattato di Torino del 1696 e quello successivo di Utrecht del 1713, parte di questi luoghi vennero restituiti ai Savoia, nulla fu innovato, anzi fu sancito che i luoghi ceduti dovevano conservare i privilegi ed usi gallicani che la Francia aveva loro conferito.

#### Sintesi di queste libertà

Tali privilegi o usi gallicani applicati nel Pinerolese possono così essere sintetizzati:

- 1° Tutte le "temporalità" appartenevano alla giurisdizione sovrana senza nessuna dipendenza dalla "spiritualità".
- 2° Il Senato aveva l'incarico di far osservare le leggi generali dello Stato che riguardassero il buon governo, anche al clero e d'impedire che i sudditi, in caso di appello, fossero costretti ad uscire dal paese per condursi fuori dello Stato, giacché la Curia romana doveva avere delegati nelle Diocesi.

I Vescovi da "prefetti" del Papa ritornarono alla loro più vera ed autentica posizione di successori degli Apostoli che operano in comunione con Pietro. Le Congregazioni romane persero molto del loro potere di intervento su mille questioni disciplinari che tornarono invece alla competenza dei Vescovi residenziali<sup>7</sup>.

Il Can. G. Croset-Mouchet, segretario del Vescovo di Pinerolo A. Charvaz e consigliere municipale, così scrive:

USI E LIBERTÀ DELLA CHIESA GALLICANA. - È qui il luogo di far cenno di questa parte del diritto pubblico ecclesiastico in vigore in una porzione della Provincia e iocesi di Pinerolo, e che ha per titolo: *Usi e Libertà della Chiesa Gallicana*.

Le due successive dominazioni francesi sulla città e valli di Pinerolo ebbero per conseguenza di stabilirvi la giurisprudenza francese. Quindi avvenne, che in questa parte del Piemonte incorporata alla Francia, furono poste in vigore le libertà della Chiesa Gallicana, quali sono dichiarate in tre titoli fondamentali, che sono: l'uno la celebre Prammatica di S. Ludovico Re di Francia dell'anno 1268; l'altro la famosa Ordinanza di Blois del 1579; il terzo il Editto concernente la Giurisdizione Ecclesiastica. Per il che il Concilio di Trento non fu ricevuto nel Regno di Francia rispetto a quelle materie che non sono di fede e che riguardano solamente la disciplina ecclesiastica.

I luoghi di questa Provincia, i quali, per essere stati incorporati al Regno di Francia ne furono le Libertà Gallicane sono: la città e territorio di Pinerolo, Abbazia, Baudenasca, Vercelli superiore, Dubbione, Perosa, Pinasca, Porte, Riva, S. Pier Val-di-Lemina, Talucco, Villar di Perosa (questi luoghi dipendevano per lo spirituale dall'Abbazia di S. Maria di Pinerolo); tutta la valle di Pragelato, Val Chisone, Finestrelle, Mentoulle, Meano, Pragellato, la Ruà, Roure, Usseaux (i quali per lo spirituale dipendevano dall'antica Prevostura d'Oulx), i diritti così dell'Abbazia come della Prevostura passarono nella Sede Vescovile di Pinerolo. (Bolla di erez. del Vescovado).

Allorquando per il trattato di Torino (29 agosto 1696) una parte de' mentovati luoghi, e quello di Utrecht (11 aprile 1713) il rimanente dei medesimi vennero restituiti a dominii de' Reali di Savoia, nulla fu innovato in questa parte del diritto pubblico: che anzi questi esseri trattati stabilirono che i luoghi ceduti dovessero essere conservati in possesso de' privilegi che la Francia avea loro conferiti.

In conformità di questi patti internazionali i Re di Sardegna emanarono tratto tratto provvedimenti affine di tutelare questi *usi e libertà*.

Dapprima il Re Carlo Emanuele III con rescritto del 28 agosto 1731 spedì al Senato di Piemonte la nota dei luoghi ceduti da' predetti Trattati, *ne' quali sono in vigore gli usi della Chiesa Gallicana per essere stati aggregati al Regno di Francia e ceduti al Piemonte*.

Pochi anni prima erano state redatte, e quindi approvate dalla sovrana autorità di Re Vittorio Amedeo II parecchie regole e massime da osservarsi per parte de' Magistrati in queste materie. Le prime, per il Senato di Piemonte, apparvero sotto la data del 2 di luglio 1718; le altre per il Ducato di Savoia, raccolte in un corpo conosciuto sotto il nome di *Prammatica Ecclesiastica della Savoia*, furono approvate con i R. Biglietti del 30 novembre 1729 e 6 marzo 1730. Finalmente il Re Carlo Emanuele III, appena salito al trono dopo l'abdicazione di suo padre il Re Vittorio Amedeo II (3 settembre 1730), fece indirizzare al Prefetto ed all'Avvocato Fiscale del Tribunale di Pinerolo una *Istruzione* per l'osservanza degli usi gallicani nella città di Pinerolo ed altri paesi ceduti dalla Francia. Questa Istruzione e gli editti sovra citati formano la base del diritto ecclesiastico in que' luoghi sottomessi un tempo alla dominazione francese e poscia ceduti a' nostri Sovrani<sup>8</sup>.

- 3° Gli stranieri non potevano, senza regie lettere di naturalizzazione, essere provvisti di benefici ecclesiastici nello stato od esercitarvi qualche giurisdizione.
- 4° I beneficiati non potevano usufruire che del solo beneficio legato alla residenza, rinunciando a tutti gli altri.
- 5° Spettava al Sovrano autorizzare l'erezione di nuove congregazioni religiose, di confraternite, di nuove chiese e monasteri.
- 6° Le riunioni straordinarie di questi "corpi religiosi" non potevano avvenire senza l'assenso del Senato.
- 7° I sinodi diocesani potevano tenersi senza il permesso regio, ma i loro decreti dovevano conformarsi alle leggi del regno ed agli usi legittimi della Chiesa pinerolese gallicana.
- 7° Nessun principe straniero poteva essere notaio apostolico nei regi stati e nessun notaio apostolico poteva esercitare la sua giurisdizione senza presentare al tribunale gli atti della sua deputazione.
- 9° Era prerogativa del Re esigere il diritto di "ammortizzazione", che era una tassa che le chiese ed i corpi ecclesiastici dovevano pagare per i beni stabili che acquistavano. Solo dopo avere pagato questa tassa ottenevano il regio permesso di possederli.
- 10° Gli ecclesiastici non potevano per le cause civili sottrarsi al tribunale dello Stato e, se non lo facevano, venivano costretti con la perdita del loro beneficio temporale.
- 11° I decreti della Sede Apostolica, ad eccezione di quelli della Penitenzieria, non erano riconosciuti applicabili senza l'"exequatur" dello Stato.
- 12° Nel caso di vacanza di un titolare di beneficio ecclesiastico, vigeva il diritto del Re di "regalia" cioè di incamerare per il tempo in cui il titolo era vacante gli introiti del beneficio.
- 13° Il diritto d'asilo non era ammesso e pertanto il tribunale civile poteva far arrestare in chiesa qualunque persona colpevole di infrazione delle leggi dello Stato.
- 14° Il vicario abbaziale non poteva emettere sentenze nelle cause civili né imporre pene.
- 15° Non era riconosciuto il tribunale dell'inquisizione, e le questioni di fede e di dottrina dovevano dirimersi dal Vescovo locale.
- 16° I matrimoni clandestini erano proibiti.
- 17° Per le nomine degli Abati e dei Vescovi, l'assegnazione dei canonici e delle cure parrocchiali era richiesto il regio "placet". Solo dopo avveniva l'investitura canonica.

### I contrasti

L'applicazione delle libertà gallicane determinò frequenti conflitti tra l'autorità ecclesiastica che voleva applicare il diritto italico e l'autorità civile che voleva applicare il diritto francese.

Il periodo più acuto lo si ebbe nei momenti in cui la sede abbaziale di Santa Maria era vacante in quanto il Consiglio sovrano avocava a sé la giurisdizione dell'Abate e pretendeva il giuramento di fedeltà degli ecclesiastici nelle mani del giudice laico. A tale giuramento si ribellarono per primi i canonici della collegiata di San Donato (1632) nei riguardi di Luigi XIII.

Due abati francesi designati dal Re di Francia dal 1641 al 1654 (De Servient e De Souvary) non ricevettero dal Papa l'investitura canonica e dovettero limitarsi alla giurisdizione civile.

Sorsero altre liti per la non sottomissione del clero al pagamento del "focaggio" (1611), della gabella sulla carne (1620) del pagamento delle tasse sui beni registrati in catasto (1637).

Gli ecclesiastici pinerolesi erano tra quelli più affezionati al governo dei Savoia. Per questo i Ministri Francesi cercarono di sostituirli con altri venuti direttamente dalla Francia insieme con l'esercito durante l'occupazione prima e seconda.

### Le "istruzioni" impartite dai Savoia

Carlo Emanuele III confermò questi patti internazionali il 18 agosto 1731 con un proprio rescritto.

Stralcio dalle "Istruzioni" la premessa e la conclusione e segnalo i titoli dei vari capi. Bastano ad indicare quanto minuziose fossero le prescrizioni ed i comportamenti da tenersi tanto che queste "Istruzioni" costituirono la base del diritto ecclesiastico vigente nel territorio pinerolese.

"Carlo Emanuele III Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme dà istruzioni a Voi Primo Presidente e Senatori del Senato nostro di Piemonte.

La quiete e la felicità dei popoli dipende grande parte dalla esatta osservanza dei loro usi, diritti e privilegi. Quindi è che Noi, riflettuto alle molte disposizioni date di tempo in tempo dalla Maestà del Re Mio Signore e Padre perché nella Città di Pinerolo e altri Paesi ceduti alla Nostra Corona da Re Cristianissimo in esecuzione dei Trattati di Torino e di Utrecht fossero mantenuti gli usi della Chiesa Gallicana nella stessa conformità che vi si ritrovavano innanzi alla predetta cessione, siamo entrati nel medesimo giusto sentimento che quelli siano inconcussamente osservati, e voi per l'obbligo che vi corre al presente, che la Città e Paesi sono uniti alla vostra giurisdizione, dovrete, non meno che i Prefetti della Provincia di Pinerolo e Susa, adoperare ogni attenzione, acciò non venghino i predetti usi in verun modo alterati. Volendo facilitare la notizia, le regole che qui indicheremo contengono i fondamenti più essenziali degli usi della Chiesa Gallicana, i quali usi tanto più debbano inviolabilmente custodirsi in quantochè non sono privilegi graziosi, ma bensì libertà, franchigie naturali e ragion comune della Francia".

|            |   |
|------------|---|
| Capo I     | della giurisdizione ecclesiastica e secolare.   |
| Capo II    | dell'autorità coercitiva appartenente alla Chiesa.  |
| Capo III   | delle prerogative che appartengono a Noi come fondatore dei Benefici e Protettore della Chiesa.   |
| Capo IV    | delle prerogative che ci appartengono come primo magistrato politico e massimo rispetto ai beni ecclesiastici tanto dei secolari che dei regolari.  |
| Capo V     | dei delitti degli ecclesiastici e di quelli dei secolari che sono di cognizione del giudice ecclesiastico.  |
| Capo VI    | diversi diritti della Nostra Autorità economica e politica negli affari ecclesiastici.  |
| Capo VII   | delle appellazioni come d'abuso.  |
| Capo VIII  | del regio "exequatur".  |
| Capo IX    | del Concilio tridentino.  |
| Capo X     | dei decreti delle Congregazioni di Roma.  |
| Capo XI    | delle coadiutorie.  |
| Capo XII   | delle regole della Cancelleria Romana, riserve e prevenzioni dal regresso nei benefici rassegnati e permutati, del visto rispetto ai benefici conferiti da Roma e del concorso per le Parrocchie. |
| Capo XIII  | dei monitori.   |
| Capo XIV   | delle visite pastorali: rendimento dei conti dei luoghi pii e della esenzione dalla giurisdizione degli ordinari diocesani.   |
| Capo XV    | del tribunale dell'inquisizione, di quello della Nunziatura e delle spoglie degli ecclesiastici defunti.  |
| Capo XVI   | dell'implorazione del braccio secolare e dimanda del territorio.  |
| Capo XVII  | dell'immunità locale.   |
| Capo XVIII | del porto d'armi degli ecclesiastici.   |
| Capo XIX   | della permissione da darsi al Procuratore per comparire in giudizio nei tribunali ecclesiastici.  |
| Capo XX    | della osservanza delle regie costituzioni.  |

L'Istruzione così conclude: "Affinché poi tanto Voi che i Prefetti di Pinerolo e di Susa siate in grado valersi con maggior fondamento dei lumi che sin qui vi abbiamo dato intorno agli usi principali della Francia, siccome anche di attendere con la dovuta esattezza all'osservanza dei medesimi nei Paesi cedutici da quella Corona, vi facciamo rimettere qui giunta una nota di tutti i luoghi che ci furono ceduti nei Trattati di Torino e di Utrecht con l'indicazione delle dipendenze di ciascuno dalle rispettive prefetture e curie ecclesiastiche e di più un ristretto delle prove alle quali si appoggiano gli usi gallicani che vi abbiamo spiegato nella presente istruzione.

Dovrete pertanto mettervi ben al fatto delle medesime e dare in conformità di esse le opportune direzioni ai predetti Prefetti di Pinerolo e di Susa acciocché venga esattamente osservata.

Tanto eseguite e Nostro Signore Vi conservi,  
Torino 20 agosto 1731.

f.to CARLO EMANUELE.

Sigillato e sottoscritto D'ORMEA<sup>12</sup>.

*Luoghi ceduti nei trattati di Torino - 1696.* Dipendenti dalla Prefettura di Pinerolo e per lo spirituale dalla Abbazia di Santa Maria: Pinerolo - Abbazia Baudenasca - Buriasco superiore - Dubbione - Perosa Pinasca - Porte - Riva - San Pietro V. L. - Talucco Villar Perosa.

*Luoghi ceduti dal trattato di Utrecht - 1713.* Dipendenti dalla Prefettura di Pinerolo e per lo spirituale dalla Prevostura di Oulx (sino al 1748 e poi dal vescovo di Pinerolo): Tutta la Valle di Pragelato e Val Chisone: Fenestrelle - Mentoulles - Meano - Pragelato La Ruà - Roure - Usseaux.

La valle di Casteldelfino dipendente dalla Provincia di Pinerolo e per lo spirituale dal Vescovo di Torino.

Le Valli di Oulx, Bardonecchia e Cesana dipendenti dalla Prefettura di Susa e per lo spirituale dalla Prevostura di Oulx.

Queste comunità e territori dipendono per lo spirituale dalla Prevostura di Oulx però il Vescovo di Torino ne esige la giurisdizione superiore ed il diritto di visita.

### L'istituzione della Diocesi

La Bolla di erezione della Diocesi del 23 dicembre 1748 di Papa Benedetto XIV ed il Senato di Torino che la registrava nel 1749, stabilivano che fossero da osservare i concordati francesi in quei luoghi che già appartenevano al dominio francese.

Così recita il decreto del Senato di S. M. sedente in Torino in data 22 febbraio 1749: "Essendosi lette in Senato e considerate le Bolle di Sua Santità del 23 febbraio 1748 di soppressione del Monastero di Santa Maria in Pinerolo e del Monastero di San Lorenzo d'Oulx, ed erezione di un Vescovado e di una Cattedrale nella detta Città di Pinerolo, con altre provvidenze di cui in dette Bolle trasmesse per ordine di Sua Maestà dal sig. Conte di Saint Laurent primo segretario di Stato della M. S. con lettera del 16 corrente, il Senato dà mandato dette Bolle registrarsi, dichiarando diversi, nelle Terre d'Usi Gallicani al detto Vescovado sottoposte, osservare i medesimi usi e consuetudini. In fede"<sup>13</sup>.

Nell'Archivio vescovile di Pinerolo si trova una copiosa corrispondenza tra gli Abati prima e i Vescovi poi con il governo francese e sabauda per dirimere le questioni, sostenere petizioni, richiedere chiarimenti e difendere da un lato le prerogative dell'autorità religiosa e dall'altro le leggi dello Stato.

Se alcuni privilegi potevano far comodo alla Chiesa locale soprattutto per il sostegno economico che ne derivava alle parrocchie, alle vicarie, ai canonici di regio patronato, dall'altra rendevano difficile il governo dapprima abbaziale e poi vescovile per l'impossibilità di fatto dell'Abate e poi del Vescovo di disporre del clero secondo le loro visioni pastorali e le necessità del momento e vincolavano ogni decisione di natura economica al parere governativo (affittanze, vendite, rendite da lasciti ecc.).

A dimostrazione di questi vincoli si può notare come il Vescovo dovette attendere l'autorizzazione alla pubblicazione della Bolla Pontificia che definiva il dogma della Immacolata Concezione di Maria che era stato promulgato da Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 sino ai primi mesi del 1855 quando l'avvocato generale dello Stato per conto del Re Vittorio Emanuele II ne comunicò l'"exequatur".



Così le lettere pastorali del Vescovo al clero ed ai fedeli della Diocesi dovevano sottostare al "regio placet" prima della loro pubblicazione, e le parrocchie di regio patronato non potevano essere assegnate prima che il Ministro Guardasigilli ne approvasse la nomina proposta dal Vescovo.

La questione del regio placet alle lettere pastorali fu all'origine degli urti del Vescovo Charvaz con il governo che lo portarono a rassegnare le dimissioni pur essendo il prelado legatissimo a Casa Savoia.

Nel 1929 la Sacra Congregazione del Concilio, dopo l'approvazione del Concordato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia chiese al Vescovo tra l'altro un parere circa "la convenienza di mantenere o meno gli usi gallicani od almeno in parte per quanto riguarda i benefici ecclesiastici". Nel dicembre 1929 l'amministratore apostolico della Diocesi Mons. Silvio Quatto, essendo vacante la sede per il trasferimento del Vescovo Bartolomasi, precisò nella risposta i diritti gallicani ancora in vigore e che riguardavano:

- a) 11 canonicati e 3 mansionariati della chiesa cattedrale;
- b) 25 benefici parrocchiali di cui 6 di nomina capitolare, 10 di nomina regia e gli altri di nomina vescovile;
- c) 21 benefici vicariali di alta montagna dei quali 16 di nomina regia e 5 di nomina vescovile.

L'Amministratore apostolico espresse consenso alla cessazione di quei diritti e il parere favorevole alla integrale applicazione del nuovo regime concordatario.

Il 13 febbraio 1930 l'avvocatura dello Stato comunicò al Vescovo che proprio in applicazione del Concordato erano venuti meno tutti i privilegi e gli usi gallicani<sup>14</sup>.

AURELIO BERNARDI

#### Bibliografia

- 1) Bihmeyer - Tuechle, *Storia della Chiesa*, vol. IV, Morcelliana, Brescia, 1959.
  - 2) *Enciclopedia moderna del cristianesimo*, vol. III, Edizioni Paoline, 1959.
  - 3) P. Pithou, *Le liberté de l'Eglise gallicane* (citato da G. Martina)
  - 4) E. Richer, *De ecclesiastica et politica potestate* (citato da G. Martina)
  - 5) De Marca, *De concordia sacerdoti et imperii*.
  - 6) Maurizio Adriani, *La cristianità moderna*, Biblioteca storia patria 1976.
  - 7) Pierrard, *Storia della Chiesa cattolica*, Borla, Torino 1978.
  - 8) G. Crosset Mouchet, *Pinerolo antico e moderno e i suoi dintorni*, Tip. Chiantore, Pinerolo, 1874, pp. 41-42-43.
  - 9) *Archivio Vescovile di Pinerolo, Abati di S. Maria* tit. 01, cl. 3, serie I.
  - 10) id.
  - 11) id.
  - 12) id., *Privilegi gallicani*, tit. 03, cl. 15.
  - 13) id.
  - 14) id.
- Sul Gallicanesimo in generale:  
Giacomo Martina, *La Chiesa da Lutero ai giorni nostri*, Morcelliana, Brescia, 1974.
- Sul Gallicanesimo pinerolese:  
P. Caffaro, *Notizie e documenti della Chiesa Pinerolese*, vol. I, Pinerolo, Zanetti, 1893.